Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 260 del 27 ottobre 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 ottobre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1958

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1957, n. 27.
Costituzione del comune di Nuxis (provincia di Cagliari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *dell'*11 *gennaio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La frazione di Nuxis è distaccata dal comune di Santadi e costituita in Comune autonomo con la denominazione di « Nuxis » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla presente legge

Art 2.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibe razione della Giunta stessa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Santadi ed il costituito comune di Nuxis

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1957, n 28.
Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 2 *del* 20 *gennaio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'art 1 della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti di ruolo e non di ruolo ed al personale comandato del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale, riuniti in cooperative edilizie regolarmente costituite, le somme occorrenti per l'acquisto dei suoli edificatori sociali quando risultino accettate le domande per l'assegnazione di alloggi INA Casa presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n 1148

Se entro sei mesi dalla concessione dell'anticipazione l'atto di acquisto non sia stato perfezionato, l'Amministrazione regionale potrà revocare la concessione ed esigere l'immediato rimborso della somma anticipata

Saranno devolute alla Regione, da parte delle cooperative che avranno beneficiato delle anticipazioni, le quote che saranno riconosciute dall'INA-Casa quale incidenza dell'area per vano legale in forza della delibera del Comitato d'attuazione dell'INA-Casa, n. 257, in applicazione dell'art. 8 della legge sopracitata ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, è così modificato:

« Le somme, anticipate in base agli articoli 1 e 2, decurtate del contributo di cui all'art. 3 e delle quote di cui all'ultimo comma dell'art. 1, saranno rimborsate dagli assegnatari mediante trattenute mensili pari ad un dodicesimo del trattamento economico fisso globale ».

Art. 3.

Le dizioni del cap 36-*bis* dello stato di previsione dell'entrata e del cap 140 *bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957, istituiti con legge regionale 19 ottobre 1957, n 24, sono modificate come segue:

« Cap 36-*bis*. — Rimborso, da parte delle cooperative dei dipendenti di ruolo e non di ruolo e del personale comandato del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale, delle quote massime ammesse per vano legale, che saranno riconosciute dall'INA-Casa in forza della delibera del Comitato d attuazione dell'INA-Casa, n 257, in applicazione dell'art 8 della legge 26 novembre 1955, n 1148 ».

« Cap 140-*bis* — Anticipazioni per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e non di ruolo e per il personale comandato del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale· spese per contributi ed anticipazioni ai predetti per gli acconti per gli alloggi INA-Casa ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1957, n. 29.
Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 4 *del* 3 *febbraio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1958, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1958, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da regi-

strarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta Regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n 36 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 8.

L'Assessore alle finanze, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti all'esecuzione delle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Cap 96. — « Igiene e sanità: spese per l'esecuzione di un piano particolare per la costruzione di mattatoi nei comuni dell'Isola »;

Cap 98. — « Agricoltura e foreste: spese per l'esecuzione di un primo stralcio del piano particolare relativo alla trasformazione integrale delle principali zone olivastrate della Sardegna »;

Cap 99. — « Agricoltura e foreste: spese per l'esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari »;

Cap n. 100. — « Agricoltura e foreste: spese per l'esecuzione di un piano particolare relativo alla valorizzazione dei beni terrieri comunali »;

Cap n 101. — « Agricoltura e foreste: spese per l'esecuzione di un piano particolare relativo all'incremento della silvicoltura ed all'ampliamento del demanio forestale della Regione ».

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all accertamento delle entrate inscritte ai capitoli 43, 45 e 47 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al loro ammontare.

Art. 9.

L'art 4 della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, è modificato come segue:

« Alle spese relative all'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti sui bilanci regionali per gli esercizi 1957 e dal 1959 al 1967 ».

Art. 10.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, sono modificati come segue:

« Per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L 600 000 000, in ragione di L 200 000 000 per l'esercizio 1958 e di L 100 000 000 per ciascuno degli esercizi successivi fino al 1962.

Per l'esercizio 1958 la spesa farà carico ad un apposito capitolo del relativo stato di previsione ».

Art 11.

L'art. 12 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, è modificato come segue:

« Le annualità di cui all'art 2 saranno inscritte in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa della Regione, a partire dall'esercizio 1959.

La somministrazione al Credito Industriale Sardo delle somme mutuate sara subordinata alla contrazione dei mutui stessi e proporzionata ai loro importi ».

Art. 12.

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di L. 500 000 000 ad un tasso non superiore al 7,50 % da estinguersi in non meno di dieci annualità con quote annuali e costanti comprensive degli interessi, da destinarsi per lire 250 000.000 al cap. 192 relativo alle spese per la costituzione del fondo di dotazione dell'Istituto regionale incremento edilizio, e per L. 250 000.000 al cap. 193 relativo alle spese per la costituzione del fondo di rotazione dell'Istituto stesso.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata inscritta al cap. 56 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.

Per l'ammortamento del mutuo di cui sopra saranno inscritte in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa della Regione, le somme occorrenti, a partire dall'esercizio 1959.

Art. 13.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1958:

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L. 23 729 500 000
Spesa	» 21 299.681.528
Avanzo effettivo	L. 2.429.818.472

Entrate e spese per movimento di capitali

Entrata	L. 2 792 000 000
Spesa	» 5 221 818 472
Disavanzo per movimento di capitali	L. 2 429.818 472

Riassunto generale

Entrata	L 26 521 500 000
Spesa	» 26 521.500 000
Avanzo finale	pareggio

Art. 14.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1958, annesso alla presente legge (allegato n. 1) ai termini dell'art. 8 dello statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di L 225 000 000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima, ai sensi dell'art. 9, lettera *f*, del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 gennaio 1958

BROTZU

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1958

ENTRATA

RUBRICHE E SOTTORUBRICHE (Capi)	Entrata ordinaria — Entrate effettive	Entrata straordinaria			Entrata ordinaria e straordinaria		Totale generale
		Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	Totale	Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	
Redditi patrimoniali	91.600.000	—	—	—	91.600.000	—	91.600.000
Tributi:							
Imposte dirette	4.160.000.000	—	—	—	4 160 000.000	—	4.160.000 000
Tasse e imposte indirette sugli affari	6.314.000.000	—	—	—	6.314.000 000	—	6.314.000.000
Imposte indirette sui consumi	215.000.000	—	—	—	215.000.000	—	215.000.000
Monopoli	6.705.000.000	—	—	—	6.705.000.000	—	6.705.000.000
Proventi vari	386.017.884	—	—	—	386.017.884	—	386.017.884
Rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie	17.200.000	—	—	—	17.200.000	—	12.200.000
Entrate diverse	—	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*
Rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie	—	5.840.682.116	—	5.840.682.116	5.840.682,116	—	5.840.682.116
Vendite di beni	—	—	100.000.000	100.000.000	—	100.000.000	100.000.000
Accensione di debiti	—	—	2.500.000.000	2.500.000.000	—	2.500.000.000	2.500.000.000
Estinzione di crediti	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Partite che si compensano nella spesa	—	—	192.000.000	192.000.000	—	192.000.000	192.000.000
Totali	17.888.817.884	5.840.682:116	2.792.000.000	8.632.682.116	23.729.500.000	2.792.000.000	26.521.500.000

SPESA

RUBRICHE (Assessorati)	Spesa ordinaria — Spese effettive	Spesa straordinaria			Spesa ordinaria e straordinaria		Totale generale
		Spese effettive	Spese per movimento di capitali	Totale	Spese effettive	Spese per movimento di capitali	
Finanze	1.864.598.947	5.879.125.777	1.136.262.912	7.015.388.689	7.743.724.724	1.136.262.912	8.879.987.636
Viabilità, trasporti e turismo	740.000.000	1.000.000.000	400.000.000	1.400.000.000	1.740.000.000	400.000.000	2.140.000.000
Igiene e sanità	301.000.000	909.346.804	—	909.346.804	1.210.346.804	—	1.210.346.804
Pubblica istruzione, assistenza e beneficenza	325.760.000	635.000.000	—	635.000.000	960.760.000	—	960.760.000
Lavori pubblici	80.200.000	2.600.000.000	—	2.600.000.000	2.680.200.000	—	2.680.200.000
Agricoltura e foreste	922.000.000	3.743.150.000	200.000.000	3.943.150.000	4.665.150.000	200.000.000	4.865.150.000
Industria, commercio e rinascita	103.500.000	1.076.000.000	3.215.555.560	4.291.555.560	1.179.500.000	3.215.555.560	4.395.055.560
Lavoro, artigianato e cooperazione	130.000.000	990.000.000	270.000.000	1.260.000.000	1.120.000.000	270.000.000	1.390.000.000
Totali	4.467.058.947	16.832.622.581	5.221.818.472	22.054.441.053	21.299.681.528	5.221.818.472	26.521.500.000

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958, n. 1.

Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 11 *del* 25 *marzo* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La vigilanza sui musei degli enti locali della Sardegna è esercitata dalla Regione tramite l'Assessorato alla pubblica istruzione.

Art 2.

Gli enti locali devono provvedere all'amministrazione, alla conservazione e all'incremento dei musei di loro pertinenza, col rispetto della funzione pubblica della istituzione

Salva l'osservanza delle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, gli stessi non possono alienare o comunque cedere sotto qualsiasi titolo i beni dei musei senza l'autorizzazione dell'Assessorato alla pubblica istruzione

Detta autorizzazione è altresì necessaria per procedere a lavori di restauro o di modificazione del materiale custodito nei musei e per l'introduzione o l'esportazione di cose dai medesimi.

Art. 3

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per la costruzione di musei regionali, ed a concedere contributi agli enti locali per la costruzione di nuovi musei, il riattamento, l'attrezzatura e l'incremento di quelli esistenti

Art 4

Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato a norma dell'art 9 della Costituzione della Repubblica e delle vigenti leggi in materia di antichità e belle arti, la Regione vigila, a mezzo dell'Assessorato alla pubblica istruzione, sul patrimonio storico, artistico, archeologico, etnografico, speleologico della Sardegna

L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare l'esecuzione di lavori di ricerche e sistemazione intesi a sviluppare e valorizzare il patrimonio predetto secondo un piano annuale di lavori, proposto dall'Assessorato alla pubblica istruzione

Le cose mobili ritrovate saranno depositate nel museo di più agevole accesso ed in seguito distribuite secondo accordi col Ministero della pubblica istruzione tra i musei della Sardegna, con preferenza per quello più vicino, fatti salvi i diritti dei terzi e la unitarietà delle collezioni

Le spese di liquidazione dei detti diritti, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono a carico dell'Amministrazione regionale

Art 5

L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare l'esecuzione di opere urgenti intese ad assicurare la conservazione dei monumenti e di altre opere di riconosciuto interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, numismatico e speleologico della Sardegna

Art 6

Per l'esecuzione delle opere previste negli articoli 4 e 5 della presente legge, le dichiarazioni di cui alla lettera *d*) del l'art 4 dello Statuto speciale per la Sardegna vengono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione.

Art 7.

Salva la competenza attribuita all'Amministrazione regionale dalla presente legge, nulla è innovato per quanto dispongono le leggi dello Stato in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico, e per la competenza attribuita da tali leggi al Ministero della pubblica istruzione ed ai propri organi locali

Per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge — qualora si richiedano particolari competenze tecniche — l'Assessorato alla pubblica istruzione deve richiedere l'assistenza tecnica e scientifica delle competenti Soprintendenze, col consenso del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 marzo 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 11 *del* 25 *marzo* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

Il secondo comma dell'art 4 della legge regionale 26 ottobre 1956, n 27, è così modificato:

« La relativa erogazione viene effettuata con le stesse modalità stabilite nell'ultimo comma del succitato art 3 ».

Art 2

Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con le somme stanziate nel capitolo 165 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958, e con quelle disponibili sui residui lasciati dal capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 22 marzo 1958

BROTZU

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1958, n. 3.

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 14 *del* 23 *aprile* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n 22, è così modificato:

« A valere sulle disponibilità non investite del fondo speciale predetto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, caso per caso, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato, da enti pubblici, da istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nel limite del 75 per cento delle somme anticipate

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 aprile 1958

(5739) BROTZU

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6151233) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.